

Art. 29

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;
- b) articolo 92, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
- d) articolo 1, comma 265, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- e) articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- f) articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
- g) articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- h) articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- i) articolo 13, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- l) articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
- m) articolo 1, comma 680, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ¹

¹ Ai sensi del quale «680. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 tra i comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 679.».